

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1877

CAVALLETTO. La tutela della propagazione delle specie d'acqua che spetta al Ministero di agricoltura e industria.

MACCHI. (*Della Giunta*) Ha ragione.

Altra voce al centro. Ed anche al Ministero della guerra. (*Si ride*)

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI. Domandai la parola quando l'onorevole Di Rudinì si faceva meraviglia perchè in questo progetto di legge, a suo dire, non si contengono che poche disposizioni di materia legislativa, e che per tutto il resto non si faccia che rinvio ai regolamenti da decretarsi. In verità fui sorpreso della sua meraviglia e delle osservazioni che egli fece in proposito.

L'attuale progetto di legge è il terzo che viene alla Camera; i due progetti precedenti, presentati l'uno dall'onorevole Castagnola e l'altro dall'onorevole Finali, già ministro di agricoltura, industria e commercio, contenevano precisamente le identiche disposizioni comprese in questo progetto di legge, e che hanno dato occasione alle critiche osservazioni dell'onorevole Di Rudinì, relativamente al rinvio ai regolamenti da farsi. Eppure l'onorevole Di Rudinì, non sorse mai a combattere coteste disposizioni, che la maggioranza di allora votò nei precisi termini in cui le ha riproposte adesso l'onorevole ministro Maiorana-Calatabiano.

DI RUDINÌ. Domando la parola per un fatto personale.

CANCELLIERI. Mi permetto di leggere adesso, quali erano le disposizioni della legge che fu votata dalla Camera sul progetto dell'onorevole Finali.

All'articolo, 2 dopo aver fatta la definizione della pesca di mare, di fiume e di lago, ed avere accennato i limiti che distinguono l'una dall'altra pesca, si dice:

« Quei limiti saranno indicati nei regolamenti sopra menzionati.

« Art. 3. Chiunque esercita la pesca di fiume o di lago dovrà farne la dichiarazione al sindaco del proprio comune nei termini e modi prescritti dai regolamenti.

« Art. 4. Saranno a questo fine stabilite dai regolamenti le opportune prescrizioni e proibizioni relative ai luoghi, tempi, modi ed istrumenti di pesca, al porto ed al commercio degli istrumenti e dei prodotti della pesca ed al regime delle acque.

« Per quanto riguarda la pesca di mare, i regolamenti determineranno, secondo le condizioni dei luoghi, i limiti di distanza dalla spiaggia o di profondità di acque, entro i quali debbono essere osservati.

« Art. 5. È vietata la pesca all'imbocco ed alla foce dei fiumi e dei canali e in quelle parti degli estuari e di ogni altro bacino d'acqua, in cui impedirebbe o turberebbe gravemente il passo del pesce. Saranno circoscritti nei regolamenti il tempo e lo spazio del divieto.

« Art. 6. Sono in generale vietati la pesca, il porto ed il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non pervenuti alla maturità che sarà indicata dai regolamenti.

« È fatta eccezione per quelli che siano destinati a scopi scientifici, alla vallicoltura, alla ostricoltura, ad altri allevamenti artificiali, ovvero ad esca di pescagione, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni che saranno stabilite dai regolamenti.

« Questi regolamenti determineranno le stagioni nelle quali debba essere vietato l'uso di quelle reti e di quegli altri istrumenti di pesca che possono danneggiare le uova, il fregolo, ovvero pescare individui immaturi delle specie atte all'alimentazione.

« Art. 7. I regolamenti determineranno, se ed in qual maniera le disposizioni relative al porto ed al commercio dei prodotti della pesca debbano applicarsi ai prodotti provenienti da acque di proprietà privata, dal mare libero o dall'estero.

« Art. 12. I regolamenti indicheranno quali degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e quelli dei titoli III, IV e V sono, in tutto od in parte, applicabili a quelle acque di proprietà privata che i regolamenti designeranno e delimiteranno, in quanto sia necessario, per la conservazione e moltiplicazione delle specie nelle acque pubbliche.

« Art. 13. Saranno determinate dai regolamenti le distanze e le altre norme che i terzi debbano osservare nell'esercizio della pesca o di certe pesche rispetto alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento e di coltura dei pesci e degli altri viventi delle acque.

« Art. 14. Saranno stabilite dai regolamenti le prescrizioni di polizia necessarie per garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e delle proprietà nell'esercizio della pesca.

« Art. 16. Le discipline sui modi e i tempi della pesca del corallo saranno stabilite in appositi regolamenti.

« Art. 18... I singoli regolamenti saranno resi esecutivi per decreto reale, udito il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

« Quando si tratti di regolare la pesca in un bacino nel quale siano interessate più provincie, il ministro dovrà, prima di statuire sopra un regola-